



Bruxelles, 9 luglio 2019
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0108(COD)**

**10432/19
COR 1**

**TRANS 388
CODEC 1242
CH 35**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	9362/19
Oggetto:	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza l'Italia a negoziare e concludere un accordo con la Svizzera che autorizzi operazioni di cabotaggio nell'ambito di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due paesi – Orientamento generale

Nel documento ST 10432/19 INIT, a pagina 2, il punto 2 va letto come segue:

- "2. L'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che l'Unione europea ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione. Il regolamento (CE) n. 1073/2009 prevede che le operazioni di cabotaggio nel trasporto a mezzo autobus nell'Unione possano essere effettuate, a determinate condizioni, esclusivamente da vettori titolari di una licenza comunitaria. Pertanto, vista la sua competenza esclusiva stabilita dall'articolo 2, paragrafo 1, TFUE, l'Unione dovrebbe autorizzare l'Italia a negoziare e concludere un accordo con la Svizzera sul trasporto su strada al fine di consentire le operazioni di cabotaggio sopra descritte, purché non vi sia alcuna discriminazione fra i vettori stabiliti nell'Unione, né distorsione della concorrenza.